

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 21 maggio 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 5 del P.C.L.G.

N. 19 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza".

L'anno millionovecentosettantiquattiri giorno ventuno del mese di maggio
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Giuseppe Matarrese - Vice Presidente

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. com. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	Sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	Sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Erizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele		Sì	30) Papa sig. Giuseppe		Sì
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Nitti dr. Eug. Emilio <i>ca. avv. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Ciccì sig. Michele <i>Consiglieri prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo		"
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo		"	46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarolla dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Triscio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge regionale "Delega alle Province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza".

Da la parola al relatore per la 4^a Commissione Consiliare Permanente, avv. Gaetano Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

(Finalità della legge)

Nell'attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315, è disciplinato dalla presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

(Funzioni del Consiglio regionale

in materia di assistenza pubblica)

Il Consiglio regionale, nell'ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statuali ed in relazione all'art. 1 della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

(Attribuzioni della Giunta
regionale)

La Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

- 1) sovrintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;
- 2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all'assistenza e ne cura l'attuazione;
- 3) sovrintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi Sociali;
- 4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari;
- 5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzioni di assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla chiusura degli istituti assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all'esercizio dell'assistenza;
- 6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
- 7) adotta i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, salvo ratifica della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

(Compiti del Presidente della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente;
- 2) vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;
- 3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo precedente;
- 4) su proposta dell'Assessore competente, sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine ^{già} spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

(Compiti dell'assessore regionale ai servizi sociali)

L'Assessore competente presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri Uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

L'Assessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

(Delega alle Amministrazioni provinciali)

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell'art. 19 dello Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

(Funzioni delegate alle Province)

Le Province, per il rispettivo territorio, esercitano le funzioni concernenti:

a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorità locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione delle rette alle istituzioni pubbliche e private di Beneficenza o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altri Istituti che provvedono all'ospitalità di minori ed anziani;

b) l'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di enti mutualistici; l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi appartenenti alle categorie post-belliche, nonché di Enti che provvedono alla loro ospitalità specie in caso di pubbliche calamità;

c) l'assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al D.P.R. 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre

1970, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568.

La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

(Assistenza minori ed anziani)

A far tempo dal primo luglio 1973, la retta di ospitalità degli assistibili di cui al punto a) dell'art. 7 è stabilita nella misura di £. 2.000 giornaliera.

Il ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali può essere previsto anche in forma semiconvittuale.

In tal caso la retta non dovrà superare le £. 1.400 giornaliera.

In luogo dell'ospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla famiglia dell'assistibile, od a quella che assume l'obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di £. 2.000 giornaliera.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dell'ospitalità, ad istanza dell'interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

L'ospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o all'anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psico-fisiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, se donne.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dell'assistibile.

Il Sindaco provvede entro 5 giorni all'inoltro delle domande alla Amministrazione provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

(Convenzioni con gli Istituti

Assistenziali)

Le Province stipuleranno con gli istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all'educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quant'altro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall'Assessorato competente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

(Ispezioni agli Istituti assistenziali)

Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Re

gione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

Le Province, inoltre, esprimono pareri in merito alla idoneità degli Istituti educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle Case di ospitalità per anziani.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

(Responsabilità delle Province nella emanazione degli atti)

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dell'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Province devono fare espressa menzione della ricevuta delegata nella emanazione degli atti e nell'espletamento dei servizi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

(Approvazione dei programmi)

I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberativi delle Province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti Organi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

(Bilancio consuntivo)

Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni ad esse demandate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

(Finanziamento)

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in £. 2.010.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a £. 600.000.000 e £. 710.000.000.

Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324 art. 1, in diminuzione	£. 700.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£. 700.000.000
- cap. 152 in aumento	£. 320.000.000
- cap. 153 in aumento	£. 380.000.000
TOTALE DELLA VARIAZIONI IN AUMENTO	£. 700.000.000

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 15

(Attribuzione fondi alle Province)

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente art. 6, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 20, sono introdotte nel Bilancio della Regione ^{per il} 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324 art. 2 in diminuzione	£. 1.406.860.000
- cap. 160 in diminuzione	£. 79.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£. 1.485.860.000

- cap. 153 bis (di nuova istituzione) in aumento

- fondo comune da destinare alle province di Bari,

Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto per l'esercizio

delle funzioni delegate in materia di pubblica

assistenza £. 1.365.500.000

- cap. 160 bis (di nuova istituzione) in aumento

- fondo da destinare alla Provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza £. 79.000.000

- cap. 160 ter (di nuova istituzione) in aumento

- spese aggiuntive di natura operativa: personale, funzionamento e-accessorie, connesse alla delega alle Province delle funzioni in materia di pubblica assistenza £. 41.360.000

TOTALE DELLA VARIAZIONI IN AUMENTO £. 1.485.860.000

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153 bis, 160 bis e 160 ter saranno determinati con legge di Bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio 1974.

In ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al cap. 160 ter non potranno superare il 3% dello stanziamento da destinare alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla Provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'art. 7, ultimo comma, della presente legge.

Il fondo comune stanziato al cap. 153/bis sarà ripartito fra le Province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo di intervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna provincia.

Le somme stanziata a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle Province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 16

(Personale della Casa di riposo per profughi)

Il personale in servizio presso la Casa di Riposo per profughi

rimpatriati è considerato comandato e passa alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 17

(Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province)

Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 15.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 18

(Emanazione norme amministrative)

La Giunta regionale è autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l'azione amministrativa delle Province nell'esercizio delle attività delegate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 19

(Scambio informazioni)

La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 20

(Decorrenza funzioni delegate)

La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate, sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stata proposta dall'Asses-

sore Dilonardo l'urgenza della legge. Fosta ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge:

Preso atto della discussione generale sulla legge:

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di riapprovare la legge regionale "Delega alle Province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza", nel testo che segue, composto di nn. 22 articoli:

Art. 1

(Finalità della legge)

Nell'attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2

(Funzioni del Consiglio regionale

in materia di assistenza pubblica).

Il Consiglio regionale, nell'ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statuali ed in relazione all'art. 1 della presente legge.

(Attribuzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

- 1) sovrintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;
- 2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all'assistenza e ne cura l'attuazione;
- 3) sovrintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi sociali;
- 4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari;
- 5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzioni di assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla chiusura degli istituti assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all'esercizio dell'assistenza;
- 6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
- 7) adotta i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, salvo ra-

tifica della Giunta regionale.

Art. 4

(Compiti del Presidente della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente;
- 2) vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;
- 3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo precedente;
- 4) su proposta dell'Assessore competente, sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine già spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori.

Art. 5

(Compiti dell'Assessore regionale
ai servizi sociali)

L'Assessore competente presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri Uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

L'Assessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 6

(Delega alle Amministrazioni provinciali)

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione

Comma
e del secondo dell'art. 19 dello Statuto della Regione vengono de-
legate alle Province le funzioni amministrative di cui al succes-
sivo art. 7.

Art. 7

(Funzioni delegate alle Province)

Le Province, per il rispettivo territorio, esercitano le
funzioni concernenti:

- a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di Pub-
blica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e siano
segnalati dalla autorità locale di Pubblica Sicurezza; la erogazio-
ne delle rette alle istituzioni pubbliche e private di Beneficenza
o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad al-
tri Istituti che provvedono all'ospitalità di minori ed anziani;
- b) l'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie e mi-
norazioni che non ricadano nella competenza di Istituti o Enti
pubblici e privati, o di enti mutualistici; l'assistenza in natu-
ra da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore
di singoli bisognosi appartenenti alle categorie post-belliche,
nonché di Enti che provvedono alla loro ospitalità specie in caso
di pubbliche calamità;
- c) l'assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assistenza in natura
ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui
al D.P.R. 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
- d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpa-
triaty successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge
19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971,
n. 568.

La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di
Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.

(Assistenza minori ed anziani)

A far tempo dal primo luglio 1973, la retta di ospitalità degli assistibili di cui al punto a) dell'art. 7 è stabilita nella misura di £. 2.000 giornaliera.

Il ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali può essere previsto anche in forma semiconvittuale.

In tal caso la retta non dovrà superare le £. 1.400 giornaliere.

In luogo dell'ospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla famiglia dell'assistibile, od a quella che assume l'obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di £. 2.000 giornaliera.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dell'ospitalità, ad istanza dell'interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

L'ospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o all'anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psichiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età se donne.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dell'assistibile.

Il Sindaco provvede entro 5 giorni all'inoltro delle domande alla Amministrazione Provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.

Art. 9

(Convenzioni con gli Istituti assistenziali)

Le Province stipuleranno con gli istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all'educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quant'altro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall'Assessorato competente.

Art. 10

(Ispezioni agli Istituti assistenziali)

Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

Le Province, inoltre, esprimono pareri in merito alla idoneità degli Istituti educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle Case di ospitalità per anziani.

Art. 11

(Responsabilità delle Province nella
emanazione degli atti)

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dell'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell'espletamento dei servizi.

Art. 12

(Approvazione dei programmi)

I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberativi delle Province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti Organi.

Art. 13

(Bilancio consuntivo)

Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni ad esse demandate.

Art. 14

(Finanziamento)

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in L. 2.010.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L. 600.000.000 e L. 710.000.000.

Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324, art. 1 in diminuzione	£. 700.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£. 700.000.000
- cap. 152 in aumento	£. 320.000.000
- cap. 153 in aumento	£. 380.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	£. 700.000.000

Art. 15

(Attribuzione fondi alle Province)

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilite dal precedente art. 6, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 20, sono introdotte nel Bilancio della Regione per il 1974 le seguenti variazioni:

- cap. 324, art. 2, in diminuzione	£. 1.406.860.000
- cap. 160 in diminuzione	£. 79.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£. 1.485.860.000
- cap. 153 bis (di nuova istituzione) in aumento	£.
- fondo comune da destinare alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pubblica assistenza	£. 1.365.500.000
- cap. 160 bis (di nuova istituzione) in aumento	
- fondo da destinare alla Provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza	£. 79.000.000
- cap. 160 ter (di nuova istituzione) in aumento	
- spese aggiuntive di natura operativa personale, funzionamento e accessorie, connesse alla delega delle Province delle funzioni in materia di	

pubblica assistenza L. 41.360.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO L.1.485.850.000

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153 bis, 160 bis e 160 ter saranno determinati con legge di Bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio 1974.

In ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al cap. 160 ter non potranno superare il 3% dello stanziamento da destinare alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla Provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'art. 7, ultimo comma, della presente legge.

Il fondo comune stanziato al cap. 153/bis sarà ripartito fra le Province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo di intervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna provincia.

Le somme stanziare a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle Province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Personale della Casa di riposo per profughi)

Il personale in servizio presso la Casa di Riposo per profughi rimpatriati è considerato comandato e passa alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo.

Art. 17

(Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province)

Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appo

siti, capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 15.

Art. 18

(Emanazione norme amministrative)

La Giunta regionale è autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l'azione amministrativa delle Province nell'esercizio delle attività delegate.

Art. 19

(Scambio informazioni)

La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 20

(Decorrenza funzioni delegate)

La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate, sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione, 2° comma, e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

II. VICE PRESIDENTE

Matteose

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura